(N. 4)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 giugno 1953 (V. *Stampato N.* 4)

presentato dal Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 GIUGNO 1953

Ratizzazione della tredicesima mensilità spettante ai dipendenti statali per il 1953

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

L'importo della tredicesima mensilità attribuita ai personali statali a termine del primo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, è corrisposto, per l'anno 1953, in due rate semestrali alle date, rispettivamente, del 1° luglio e del 16 dicembre.

La prima rata è commisurata alla metà del trattamento economico mensile lordo spettante al 1° luglio 1953 per stipendio, paga o retribuzione e indennità di carovita, escluse le quote complementari.

La seconda rata è determinata in misura pari alla differenza tra l'importo della tredicesima mensilità calcolato sul trattamento economico mensile lordo spettante al 16 dicembre 1953 per stipendio, paga o retribuzione e indennità di carovita escluse le quote complementari, e l'importo della prima rata di cui al precedente comma.

Restano ferme le disposizioni di cui ai commi secondo e successivi dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1000)

Art. 2.

Le norme della presente legge si osservano anche nell'applicazione delle altre disposizioni, compresi gli articoli 10 e 11 del citato decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, e provvedimenti successivi, di estensione della tredicesima mensilità, alle condizioni, con le modalità e nei limiti stabiliti dalle disposizioni medesime.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.